



# CITTA' DI BUSCA

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12

### OGGETTO:

**ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2012. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. AUMENTO ALIQUOTA. REGOLAMENTAZIONE. DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemiladodici** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GOSSO Luca - Sindaco	Sì
2. GALLO Marco - Vice Sindaco	Sì
3. CISMONTI Gianmichele - Assessore	Sì
4. DELFINO Giuseppe - Assessore	Sì
5. FERRERO Gian Franco - Assessore	Sì
6. MATTIO Davide Giovanni - Consigliere	No
7. DONADIO Ezio - Consigliere	Sì
8. CAMPANA Elio - Consigliere	Sì
9. SARTORE Beatrice - Consigliere	Sì
10. BRESSI Diego - Consigliere	Sì
11. DURANDO Alberto - Consigliere	No
12. EANDI Fabio Giovanni - Consigliere	Sì
13. SIMONDI Antonella - Consigliere	Sì
14. AIMAR Piergiorgio - Consigliere	Sì
15. ROMANO Federico - Consigliere	Sì
16. BERARDO Mario - Consigliere	Sì
17. SARALE Marco - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 15
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor SCARPELLO Dr. Giusto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GOSSO Luca in qualità di Sindaco avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto.

Il Sindaco illustra l'argomento accennando all'attività posta in essere con vari incontri; evidenzia le incertezze e le difficoltà che ad oggi permangono e sottolinea che si è fatto di tutto per evitare aumenti e ricorda la politica di rigore seguita in questi anni; rileva che l'aumento è proprio necessario a causa dei forti tagli dei trasferimenti statali e nonostante i risparmi conseguiti; accenna alla strategia seguita nel definire l'intera manovra; ribadisce che l'aliquota è dello 0,6 accennando a quanto l'aumento potrà gravare sui contribuenti e che trattasi di un'aliquota in linea nella media di altri comuni;

Berardo; dà atto al Sindaco e alla Giunta per l'azione posta in essere tendente ad arrecare meno danno possibile alla collettività rimarcando la non condivisione dei tagli disposti dal Governo e ogni strategia che colpisca sempre i soliti tartassati; evidenzia che, comunque, l'aumento da 0,4 a 0,6 è consistente e accenna alla gravosa ricaduta sulle famiglie; ritiene la determinazione in contrasto con il principio del federalismo e preannuncia il voto contrario;

Aimar; accenna alle disposizioni di legge che consentono di introdurre vari scaglioni ed esenzioni di cui ci si poteva avvalere; evidenzia che l'aumento è solo apparentemente poco incidente in quanto concorre a gravare sulle famiglie con tanti altri oneri tra cui l'aumento dell'addizionale regionale; evidenzia che si doveva operare con una manovra che agisca sia sull'IMU che sull'addizionale e, a riguardo, accenna alla strategia proposta dall'UDC a Saluzzo;

Il Sindaco: sottolinea che si sono volute salvaguardare le attività produttive che danno posti di lavoro e reddito e in tal senso anche Ferrero; si sviluppa breve discussione per sottolineare le varie ipotesi di manovra;

Il Sindaco: dopo aver ribadito che si è fatto di tutto per limitare gli aumenti illustra il dispositivo della proposta

Quindi (come da proposta)

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamato il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge n. 449/97, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge n. 191/98;

Premesso che con propria deliberazione n. 4 del 28/02/2000 venne istituita con decorrenza primo gennaio 2000 l'addizionale comunale dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nella misura di 0,2 punti percentuali, ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 380;

Richiamate le seguenti deliberazioni di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF:

- Giunta Comunale n. 8 del 12 febbraio 2001 di aumento della aliquota dell'addizionale comunale per l'anno 2001 fino alla misura dello 0,4%;
- Giunta Comunale n. N. 274 del 28 dicembre 2001, di conferma della misura dello 0,40% per l'anno 2002;
- Giunta Comunale n. N. 142 del 16 dicembre 2002, di conferma della misura dello 0,40% per l'anno 2003;
- Giunta Comunale n. N. 163 del 15 dicembre 2003, di conferma della misura dello 0,40% per l'anno 2004;

- Giunta Comunale n. N. 156 del 23 dicembre 2004, di conferma della misura dello 0,40% per l'anno 2005;
- Giunta Comunale n. N. 162 del 29 dicembre 2005, di conferma della misura dello 0,40% per l'anno 2006;
- Giunta Comunale n. N. 108 del 29 novembre 2006, di conferma della misura dello 0,40% per l'anno 2007;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 (finanziaria 2007) secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Viste le seguenti modifiche all'articolo 1 del D.Lgs 360/1998 introdotte dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) con le quali:

- è stato sostituito il comma 3 secondo cui i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997 nella misura massima complessiva di 0,8 punti percentuali;
- è stato introdotto il comma 3-bis secondo cui con il medesimo regolamento i Comuni possono stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Richiamato l'articolo 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011, e successivamente dall'articolo 13, comma 16, del D.L. 201/2011 (decreto Monti), convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, secondo cui:

- la sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi delle Regioni e degli enti locali non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF;
- i Comuni possono stabilire aliquote differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- la soglia di esenzione eventualmente determinata dal Comune è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale il tributo non è dovuto mentre, nel caso di superamento del limite, il tributo si applica al reddito complessivo;

Richiamato l'articolo 29, comma 16-quater, del D.L. 216/2011 (decreto mille proroghe 2012) così come convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 24/02/2012, che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione 2012 degli enti locali al 30 giugno 2012;

Ritenuto necessario avvalersi, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs n.446/1997, della facoltà di disporre la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con decorrenza primo gennaio 2012, nella misura dello 0,6 %, allo scopo di sopperire parzialmente alle riduzioni dei trasferimenti erariali così disposte:

- articolo 14, comma 2, del DL 78/2010 (decreto Tremonti);
- articolo 28, comma 7, del DL 201/2011 (decreto Monti);
- articolo 2, comma 183, della legge 191/2009;
- detrazione compensativa anno 2012 per IRPEF sugli immobili non locati;

Ritenuto di non avvalersi, della facoltà di stabilire aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito dell'IRPEF, considerata la progressività stessa dell'imposta in relazione all'ammontare del reddito prodotto e l'ammontare modesto del prelievo singolarmente considerato;

Vista la bozza di regolamento della compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

presenti 15

favorevoli 10

contrari 5 (Simondi, Aimar, Romano, Berardo e Sarale)

## **DELIBERA**

- 1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, il regolamento di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, nel testo [allegato](#) al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, stabilendo l'aumento dell'aliquota nella misura complessiva dello 0,6% con decorrenza dal 1.01.2012;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito sito informatico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs n. 360/1998, come sostituito dall'articolo 11 della legge n. 383/2001, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2002;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011;
- 4) di subordinare, a norma dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs n. 360/1998, l'efficacia della presente deliberazione, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito informatico di cui al punto 2);
- 5) di dare atto che il regolamento così approvato nel testo allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, ha effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, a far data dal primo gennaio 2012;
- 6) di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90, il responsabile del Settore Ragioneria Tributi Dr. Ivano Rotolone;

Successivamente con separata votazione, espressa per alzata di mano:

presenti 15

favorevoli 10

contrari 2 (Berardo e Sarale)

astenuiti 3 (Simondi, Aimar e Romano)

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
F.to GOSSO Rag. Luca

Il Segretario Comunale  
F.to SCARPELLO Dr. Giusto

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

N *del Registro Pubblicazioni*

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009, per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. del 18-08-2000 n. 267

Busca, li \_\_\_\_\_  
Comunale

Il Segretario  
SCARPELLO Dr. Giusto

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

E' stata affissa in copia all'albo pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi ed è

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....**

per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. del 18-08-2000 n. 267)

Busca, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
SCARPELLO Dr. Giusto

**Copia conforme all'originale**

Busca, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
SCARPELLO Dr. Giusto

ALLEGATO

DELIB. ....

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

### Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dall'articolo 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), stabilisce e disciplina l'applicazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche istituita dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 28/02/2000.

### Articolo 2 – Soggetti passivi

L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa, se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per esse riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del T.U delle imposte dirette (art. 1 comma 4 del D.lgs. 360/1998). Il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota al reddito imponibile dell'anno precedente, calcolato applicando l'aliquota stabilita a titolo di addizionale al reddito complessivo determinato ai fini I.R.P.E.F. al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

### Articolo 3 – Determinazione delle aliquote

Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), le aliquote sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con efficacia dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Le delibere comunali che fissano o variano le relative aliquote devono essere pubblicate sul portale dell'Amministrazione finanziaria [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) secondo le modalità stabilite e la loro efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico.

In sede di prima applicazione del regolamento, per l'anno 2012 viene stabilito l'incremento dell'aliquota dallo 0,4 allo 0,6%, senza differenziazioni per scaglioni di reddito, previste dalla legge statale ai fini IRPEF, né una soglia di esenzione, fatta salva la possibilità di apportare eventuali diversificazioni annuali alle soglie medesime con successive integrazioni al presente regolamento, alla luce di una attenta valutazione di quelle che saranno le effettive realtà sociali del territorio gestito, nonché dal gettito effettivo dell'addizionale rapportato ai fabbisogni di bilancio di ciascun esercizio di competenza.

### Articolo 4 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.